



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 15/12/2008



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1	Campo di applicazione	Pag. 3
Art. 2	Tipo delle armi in dotazione	Pag. 3
Art. 3	Numero delle armi in dotazione	Pag. 3

CAPO II

PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Art. 4	Strumenti di autotutela	Pag. 4
--------	-------------------------	--------

CAPO III

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5	Assegnazione dell'arma	Pag. 4
Art. 6	Ritiro cautelare dell'arma	Pag. 5
Art. 7	Riconsegna dell'arma	Pag. 5
Art. 8	Modalità di porto dell'arma	Pag. 5
Art. 9	Servizi di collegamento e di rappresentanza	Pag. 6
Art. 10	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	Pag. 6

CAPO IV
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11	Prelevamento e deposito dell'arma	Pag. 7
Art. 12	Doveri dell'assegnatario	Pag. 7
Art. 13	Custodia delle armi	Pag. 8
Art. 14	Consegnatario di armeria	Pag. 8
Art. 15	Doveri del consegnatario di armeria	Pag. 8
Art. 16	Prescrizioni per la sicurezza	Pag. 8
Art. 17	Controlli e sorveglianza	Pag. 9

CAPO V
ADDESTRAMENTO

Art. 18	Addestramento al tiro obbligatorio	Pag. 9
Art. 19	Addestramento al tiro facoltativo	Pag. 9
Art. 20	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	Pag. 9

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21	Norme di rinvio e finali	Pag. 10
Art. 22	Entrata in vigore e pubblicazione	Pag. 10

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, *Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*, e del Decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 1987, n.145, *Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
3. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1975 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9x21 sia per il personale maschile che per il personale femminile.
2. Il Servizio può essere dotato di un massimo di 2 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza (guardia d'onore), in occasione di feste o cerimonie pubbliche. Se non assegnate in via continuativa, con provvedimento del Comandante dette sciabole sono detenute all'interno dell'armeria ovvero custodite in altro luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno della sede Comunale.

Art. 3 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui agli artt. 6 e 7.
2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Art. 4
Strumenti di autotutela

1. In conformità alla normativa statale o regionale, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. E' prevista la dotazione delle manette (o fascette), di spray irritante e di bastone estensibile, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità.
3. L'assegnazione e l'impiego di presidi difensivi diversi dalle manette (o fascette) è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.
4. Quando le manette vengono usate durante il trasferimento degli arrestati o fermati per impedirne la fuga, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità nel rispetto della dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

CAPO III
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5
Assegnazione dell'arma

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Servizio:
 - a) cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Sassari;
 - b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;
 - c) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
2. A tutti gli appartenenti al Servizio in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto è assegnata l'arma in via continuativa.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento; ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del comune di appartenenza. In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di P.S. competente per territorio, ove richiesta dalla medesima.
5. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

Art. 6
Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Comandante o, in caso di urgenza il consegnatario di armeria, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.
3. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

Art. 7
Riconsegna dell'arma

L'arma deve essere immediatamente versata al Comandante o al consegnatario di armeria, nei seguenti casi:

1. quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
2. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
3. all'atto del cambiamento di profilo professionale.
4. quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
5. nelle ipotesi di cui all'articolo 6;
6. quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
7. quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio.
8. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 8
Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Servizio che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito pieno, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'appartenente al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
4. Il Comandante, i responsabili di Servizio e gli addetti al coordinamento e controllo possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto dell'arma gli appartenenti al Servizio che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio consiglino la non ostentazione della medesima.

6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, nè possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.
7. Il Comandante può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio interno, ad esclusione dei servizi di piantone e di guardia, a non portare l'arma nella fondina esterna anche se indossa l'uniforme e può autorizzare il personale in servizio interno a non portare l'arma, con obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.
8. E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
9. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 9

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima, senza arma; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, agli appartenenti al Corpo cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 10

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi.
2. Il Sindaco, o il Dirigente il Corpo o servizio di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.
4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.
5. Il Comandante, nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, comunica al Prefetto di Sassari ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11

Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5 nel registro.
2. Fuori dei casi di cui all'art. 7, l'appartenente al Corpo che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nell'apposita cassaforte ubicata presso la sede Comunale.
3. In caso di prevedibile assenza dal servizio superiore a giorni 45 continuativi, il consegnatario ha facoltà di richiedere il deposito provvisorio dell'arma in cassaforte limitatamente al periodo di assenza.

Art. 12

Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Servizio cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - 1.1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - 1.2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - 1.3. segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - 1.4. presentare al consegnatario l'arma, dietro ogni specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - 1.5. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - 1.6. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al Capo V.
2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:
 - 2.1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - 2.2. in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
 - 2.3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - 2.4. tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;
 - 2.5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - 2.6. salvo quanto previsto al precedente punto 1.4, non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
 - 2.7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.
 - 2.8. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.

- 2.9. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

Art. 13

Custodia delle armi

1. Ai sensi dell'Art. 12 comma 4 del D.M. n. 145 del 4/3/1987 l'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 14 del sopraccitato Decreto Ministeriale.
2. Le munizioni sono conservate in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 14 del sopraccitato Decreto Ministeriale.
3. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 14

Consegnatario di armeria

1. Le funzioni consegnatario di armeria sono inizialmente svolte dal Comandante; egli può successivamente nominare il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta e gestione dell'armamento e del munizionamento in deposito in ottemperanza alle disposizioni previste al Capo III del D.M. n. 145 del 4/3/1987.

Art. 15

Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario di armeria svolge il proprio compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n.145.
2. Egli in particolare cura con la massima diligenza:
 - 2.1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, delle chiavi ad esso consegnate;
 - 2.2. la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - 2.3. la tenuta dei registri e della documentazione;
 - 2.4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
3. Egli collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.
4. Il consegnatario deve informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività.

Art. 16

Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche.
2. Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, appositamente individuato ed in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui.
3. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione

dell'assegnatario, previa accurata verifica, se ne ravvisi la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

4. L'arma deve essere deposta separata dal caricatore e dalla fondina.

Art. 17 **Controlli e sorveglianza**

1. Il Comandante ed il consegnatario, svolgono costanti controlli per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

CAPO V **ADDESTRAMENTO**

Art. 18 **Addestramento al tiro obbligatorio**

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
4. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualifica d'agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
5. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.

Art. 19 **Addestramento al tiro facoltativo**

1. Gli appartenenti al Servizio, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

Art. 20 **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Servizio, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al

presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M. 18 agosto 1989, n° 341, della legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, ed ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

Art. 22 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività. Il medesimo è comunicato al Prefetto ai sensi dell'articolo 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65.